

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.

e con istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

Per il prof. **ANTONINO RANDO**, nato l'11.09.1968 a Messina, ivi residente, via Sacerdote Mangraviti n. 5, Torre Faro, (CF: RNDNNN68P11F158A), rappresentato e difeso, dall'Avv. Emilio Magro, (CF:MGRMLE70S26F158X) presso il cui studio in Messina, Piazza Duomo n.10 elegge domicilio, precisando che le comunicazioni e notificazioni di cancelleria potranno essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvemiliomagro@puntopec.it e al numero di fax 090714678.

- RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- **di tutti i docenti iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali Sostegno (ADSS), scuola secondaria di secondo grado, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (GPS), valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.**

* * *

OGGETTO: PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di Sostegno (scuola secondaria di secondo grado), avendo svolto tre annualità di servizio su posto di sostegno ed essendo in possesso del titolo di laurea oltre a 24 CFU in



settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche come meglio indicato in epigrafe.

* * *

FATTO

Il ricorrente è un docente precario che aspira a prestare servizio nelle scuole statali a mezzo incarichi di insegnamento a tempo determinato, ai sensi del d.m. 13 giugno 2007/n. 131.

Il ricorrente è in possesso del titolo di Laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l'Università degli Studi di Messina, in data 08.06.1993 (**All. 1**).

Il ricorrente, in data 29.04.2022, ha inoltre conseguito i 24 CFU (credito formativo universitario) in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche (**All. 2**), oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs 59/2017 (attuativo della L. 107/2015).

Inoltre, in data 19.05.2022, ha acquisito ulteriori 60 CFU, superando l'esame relativo al Master di I livello quale "ESPERTO NELLA PIANIFICAZIONE, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)" (**All. 3**).

Negli ultimi anni il prof. Rando **ha espletato tre annualità di servizio su posto di sostegno**, come da stato matricolare che si produce (**All. 4**).

In particolare: a.s. 2019/2020, dal 15/01/2020 al 30/06/2020 presso Istituto Superiore "Minutoli" di Messina; a.s. 2020/2021, dal 24/11/2020 al 30/06/2021 presso Istituto Superiore "la Farina - Basile" di Messina; a.s. 2021/2022, dal 21/01/2022 al 10/06/2022 presso l'Istituto Superiore "Minutoli" di Messina.

Il ricorrente è, dunque, titolare del requisito specifico dello svolgimento almeno triennale di insegnamento di sostegno.

Il prof. Antonino Rando ha presentato, in data 25.5.2022, ai sensi della O.M. n. 112 del 06.05.2022 (**All. 5**), domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto e nelle graduatorie provinciali per le supplenze ("GPS") del personale docente (graduatoria ADSS - sostegno scuola secondaria di secondo grado, **All. 6**).

In data 09.08.2022, ha presentato, inoltre, domanda di informatizzazione nomine e di conferma disponibilità ed indicazione sedi (**All. 7**).

La suddetta Ordinanza, come quella relativa al precedente biennio (Ord. n. 60/2020), in maniera illegittima, senza considerare le numerosissime sentenze dei Tribunali del Lavoro e senza tener conto di quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4167 del 30/06/2020, ha



mantenuto la distinzione, ai fini dell'inserimento in prima fascia GPS, tra aspirante docente munito di abilitazione e aspirante docente munito di Laurea + 24 CFU e/o di tre annualità di servizio.

In altri termini, il discrimine per l'inserimento di un docente nella I o nella II fascia delle GPS e nella II o nella III fascia delle Graduatorie di Istituto è individuato dall'Ordinanza *de quo* nel possesso o meno della "abilitazione" all'insegnamento, che l'Amministrazione ritiene insussistente nella fattispecie.

L'odierno ricorrente, con nota trasmessa a mezzo pec in data 28.05.2022 (**All. 8, 9**), per il tramite del sottoscritto procuratore, ha chiesto l'inserimento in prima fascia delle GPS Sostegno, essendo in possesso dei 24 CFU ed avendo svolto tre annualità di servizio specifico su posto di sostegno negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ma nessun riscontro è pervenuto dall'Ambito Territoriale di Messina.

A seguito della pubblicazione della graduatoria di Sostegno per la scuola secondaria di II grado (vedi pag. 459, posto 35, All. 10), il prof. Antonino Rando risulta ancora inserito nella seconda fascia delle GPS della Provincia di Messina e nella corrispondente terza fascia delle graduatorie di Istituto, nonostante possieda il titolo di laurea, i 24 CFU ed i tre anni di servizio specifico su posto di sostegno.

Pertanto il ricorrente è costretto ad adire questo On.le Tribunale al fine di ottenere l'inserimento nella dovuta fascia sulla base del proprio diritto.

DIRITTO

In via preliminare, si evidenzia che **Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente** per la causa *de qua*, ai sensi dell'art. 413, quinto comma, C.P.C., in quanto **l'ultima sede di servizio del ricorrente - ISTITUTO SUPERIORE MINUTOLI, SEZIONE AGRARIA PIETRO CUPPARI, ricade nel comune di Messina (V. ultimi contratti stipulati, All. 11,12).**

Si cita, a tal proposito, la sentenza Cass. Civ., sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007, laddove si chiarisce che per "ufficio al quale il dipendente è addetto" deve intendersi "la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni".

1. La questione della giurisdizione

L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta effettuata al Giudice del Lavoro di pronunciarsi sul valore abilitante del titolo di laurea e dei 24 CFU, uniti all'esperienza su posto di sostegno, maturata per almeno tre annualità di servizio.



Per sgombrare il campo da ogni eventuale questione attinente alla giurisdizione, si evidenzia che la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto, con orientamento granitico, la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie relative al diritto al collocamento in graduatoria, poiché vengono in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili diritti soggettivi dei lavoratori, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria.

Pertanto, la controversia non inerisce a procedure concorsuali, bensì all'inserimento di coloro che sono già in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (Cass., Sez. Un., ordinanza 16756 del 23.7.2014; cfr. Cass. Sez. Un., n. 3032/2011; Cass., Sez. Un., 22805/10).

Tale pronuncia si pone peraltro in linea con un orientamento consolidato della Cassazione (Cass., Sez. Un., 18479/2010; Cass., Sez. Un., 17466/2009; Cass., Sez. Un., 3399/2008; Cass., Sez. Un., 3401/2008) che ha sempre escluso l'inerenza a procedure concorsuali per l'accesso alle graduatorie permanenti. Da ultimo anche pronunce della giurisprudenza di merito hanno riconosciuto che: *“Appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sulle domanda volta all'inserimento dell'insegnante nelle graduatorie ad esaurimento – previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti -, non avendo essa ad oggetto procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno al pubblico impiego bensì un diritto soggettivo”* (Trib. Pescara, Sez. Lav., 26/01/2016, n. 66).

Al riguardo, va rilevato che ai sensi dell'art. 63, comma 1, dlgs 30 marzo 2001 n. 165, *“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”* e che ai sensi del comma 4 *“Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”*.



Per quanto riguarda la materia oggetto di controversia, si richiama l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di graduatore ad esaurimento, secondo cui *“Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”* (Cass. Civ. SS.UU. Ordinanza 26 giugno 2019 n. 17123).

2. L' O.M. n. 112 del 6.05.2022.

L'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 ha dato avvio e disciplinato le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*.

In particolare, la suddetta Ordinanza, stabilisce all'art. 1 co. 1 che: *“La presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*.

Pertanto, con tale provvedimento, rimane invariato per i docenti rispetto alla precedente O.M. n. 60/2020, l'istituzione di due diverse tipologie di graduatorie: le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie di istituto (GI).



Con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado, l'Ordinanza prevede la suddivisione delle GPS in due fasce (v. comma 9 dell'art. 3 dell'Ord. n. 112/2022): a) *la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:*

- 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;*
- 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;*
- 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso[].*

Ricapitolando, dunque, nell'ambito delle GPS si distinguono:

- 1)** la prima fascia in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio e dello specifico titolo di "abilitazione";
- 2)** la seconda fascia in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio ed uno dei seguenti requisiti: a) possesso dei titoli di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del D.lgs. 59/17 (cioè dei 24 CFU); b) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; c) precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso.

E per quanto riguarda le graduatorie di Istituto:

- a)** la prima fascia è costituita dalle vecchie GAE;
- b)** la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia;
- c)** la terza fascia d'Istituto è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia.

Pertanto, la suddetta Ordinanza, come quella relativa al precedente biennio (Ord. n. 60/2020), in maniera illegittima, senza considerare le numerosissime sentenze dei Tribunali del Lavoro e senza tener conto di quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4167/2020, ha mantenuto la distinzione, ai fini dell'inserimento in prima fascia GPS, tra aspirante docente munito di abilitazione e aspirante docente munito di Laurea + 24 CFU e/o di tre annualità di servizio.

Così agendo il Ministero, ha precluso al ricorrente la possibilità di essere inserito nella I Fascia delle graduatorie provinciali supplenze (G.P.S.) e nella seconda fascia delle G.I..



3. L'equipollenza del titolo di laurea e dei 24 CFU (oltre alle tre annualità di servizio specifico su posto di sostegno) all'abilitazione. Ricostruzione della normativa vigente.

L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta effettuata al Giudice del Lavoro di pronunciarsi sul valore abilitante delle tre annualità di servizio su posto di sostegno, oltre al titolo di laurea ed ai 24 CFU.

L' O.M. n. 112 del 6.05.2022 (**All. 6**), come la precedente O.M. n. 60 del 10.7.2020, dunque, prescindendo dalla L. 107/2015, dal D.Lgs. 59/2017 e dal D.M. 92/2019, non consente l'accesso alle graduatorie di prima fascia in mancanza dello specifico titolo di abilitazione previsto dalla previgente normativa. Mentre, per l'inserimento nella II fascia, oltre al titolo di studio, vengono richiesti ulteriori requisiti (possessione titoli art. 5 D.Lgs. 59/2017; abilitazione specifica su altra classe di concorso; precedente inserimento in terza fascia).

Il ricorrente, invece, in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU nei settori formativi di Antropologia, Psicologia, Psicologia Generale e Sociale e Metodologie e Tecnologie Didattiche (oltre a tre annualità di servizio), ha diritto all'inserimento diretto, su questa sola base, nelle graduatorie delle supplenze di prima fascia per quelle provinciali e di seconda fascia per quelle di istituto.

Tali titoli, tuttavia, non gli hanno consentito l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali ed alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, in forza di quanto disposto dalla O.M. n. 112 del 6.05.2022 (e dalla precedente O.M. n. 60 del 10.7.2020), di cui viene qui contestata la illegittimità per violazione della normativa primaria, cioè la L. 107/2015 ed il D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017, artt. 5 e 17, nella parte in cui non consente l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per coloro che sono in possesso di un titolo accademico - unito al conseguimento dei 24 CFU e/o di almeno tre annualità di servizio - avente valore abilitante.

Per una migliore comprensione è opportuno ricostruire il quadro normativo.

L'odierna questione, infatti, implica la soluzione di un problema ermeneutico, dovendosi accertare la *voluntas legis* in ordine all'equipollenza o meno dei 24 CFU e/o di almeno tre annualità di servizio all'abilitazione conseguita ai sensi delle leggi previgenti; occorre, quindi, verificare la perfetta equivalenza dei 24 CFU e/o di almeno tre annualità di servizio ai titoli acquisiti all'esito di percorsi formativi variamente qualificati (SSIS, TFA, PAS), ma tutti indiscutibilmente preordinati a conferire al possessore l'idoneità all'esercizio della funzione didattica.

La legislazione ordinaria in materia di reclutamento del personale docente nella Scuola ha consacrato il parallelismo tra requisiti professionali richiesti per l'insegnamento tanto ai docenti di ruolo che ai supplenti. Invero, l'art. 1 della legge n.124/1999, sotto la rubrica Accesso ai ruoli del personale docente, sancisce l'obbligo di attingere dalle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art.401 del D.L.vo n. 297/1994 (divenute poi graduatorie ad esaurimento ai sensi della legge n.



296/2006) per le assunzioni a tempo indeterminato, ossia per la copertura del 50% dei posti a disposizione nella pianta organica, essendo il restante 50% assegnato mediante concorsi. L'art. 4 l.n.124/1999, dedicato alle Supplenze, dopo averle classificate in tre categorie, in relazione alla durata dell'incarico (supplenze annuali, supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e supplenze temporanee nei restanti casi), prevede al quinto comma che il Ministro della Pubblica Istruzione emani con proprio decreto un Regolamento *"...per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti..."*

Ai successivi commi sesto e settimo, il citato art. 4 l.n.124/1999 prescrive che *"6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge. 7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto..."*. Ebbene, tanto il D.M. 25 maggio 2000 n. 201 quanto il successivo D.M. 13 giugno 2007 n. 131, ossia i Regolamenti adottati in successione temporale in base al menzionato art. 4, quinto comma, della legge 124/1999, sanciscono espressamente all'art. 5, secondo comma: *"i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo"*.

Tale disposizione di univoco tenore, costituisce chiara espressione del principio di uniformità dei titoli di accesso alla professione di docente, cui si è fatto cenno innanzi. Per il triennio 2017-2020, il DM n. 374/2017 ha fissato le specifiche regole per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, riconoscendo in tal modo l'attuale vigenza e vincolatività di detto Regolamento. Proseguendo con l'analisi della normativa speciale, il terzo comma dell'art. 5 del Regolamento, adottato con DM n.131/2007, recita: *"...Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto..."*

E' chiaro, dunque, che hanno diritto ad essere inseriti nella II Fascia gli aspiranti ad incarichi di supplenza temporanea, che, oltre al titolo di studio (diploma di laurea), possiedano tutti gli altri titoli richiesti dalla legge per l'utile partecipazione ai concorsi, mentre possono aspirare all'inserimento nell'inferiore III Fascia anche coloro che, pur in possesso del titolo di studio, non abbiano i requisiti per partecipare alle procedure concorsuali, secondo le vigenti disposizioni legislative.



Tanto chiarito, l'art. 5 del D.Lgs n.59/2017, emanato in attuazione della legge delega n.107/2015, onde realizzare il *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”*, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 792 della legge n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), sotto la rubrica *“Requisiti di accesso”*, recita al primo comma:

“1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche... “

Il successivo comma 4 bis della norma precisa: *“.... I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA...”*

Le chiare disposizioni di legge ora menzionate non lasciano dubbi sull'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU e/o di almeno tre annualità di servizio ai fini della partecipazione ai concorsi; del resto, in questa sede è controversa soltanto la possibilità di operare la trasposizione di tale pacifica equipollenza di titoli di ammissione ai concorsi in seno alla disciplina di conferimento degli incarichi di supplenza.

Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d.lgs.n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU e/o di almeno tre annualità di servizio senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella seconda Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e nella prima delle graduatorie provinciali.

In sintesi, il legislatore equipara, tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, l'abilitazione (intesa come conseguimento dei PAS, TFA e SSIS) con i 24 CFU e/o le tre annualità di servizio.

Pertanto, dal momento che la legge-delega (L.107/2015) correla l'accesso concorsuale esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, se ne desume che il possesso alternativo, in capo ai laureati, dei 24 CFU (previsto dalla legge delegata, D.Lgs. 59/2017) sia stato considerato dal legislatore equiparato all'abilitazione.



Tale ricostruzione interpretativa consente, dunque, di equiparare il possesso del titolo accademico congiunto ai 24 CFU e/o di almeno tre annualità di servizio all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto e dell'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali.

Il ricorrente, pertanto, in possesso di diploma di Laurea e dei 24 CFU (oltre a tre annualità di servizio), deve ritenersi abilitato.

Diversamente, si giungerebbe all'illogica conseguenza che il ricorrente, in possesso della capacità e della qualità didattica che le consentirebbe di accedere al prossimo concorso (capacità e qualità non messe in discussione, in quanto acquisite con il conseguimento dei 24 CFU) in base agli stessi titoli viene esclusa dalla I fascia delle graduatorie provinciali e dalla II fascia delle graduatorie d'istituto.

Il percorso di studi seguito dal ricorrente ha previsto il conseguimento dei 24 CFU che rappresenterebbero senz'altro il titolo di accesso ai successivi concorsi "riservati ai docenti abilitati" come previsti dall'art. 17 D.Lgs 59/2017, ma non l'inclusione in graduatoria delle supplenze.

In questa interpretazione la normativa si presenterebbe estremamente illogica e discriminatoria.

In questo senso giova esaminare la sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2019 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, D.Lgs. 59/2017 nella parte in cui non prevede il dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso (pur escludendo l'equipollenza tra il dottorato e l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria), ha trovato modo di precisare che, mentre i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono una preparazione avanzata valutabile nell'ambito della ricerca scientifica, *"viceversa, già in passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244")*, così come ora, *ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche"*.

Ha poi aggiunto la Consulta che *"in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche"*.



Dalla lettura della menzionata sentenza, si evince che i percorsi abilitanti di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017 sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, confermando dunque la pretesa natura abilitante del titolo accademico congiunto ai 24 CFU acquisiti nei settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche. Invero, le attività formative indicate nella predetta sentenza mediante il richiamo anche all'attuale D.Lgs. 59 del 2017 sono proprio quelle caratterizzanti il percorso e il fine dei 24 CFU.

*

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto 0092 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato *"Requisiti di ammissione e articolazione del percorso"*, quanto segue: *"... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ..."*

Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."*

Dunque, il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu. Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu, consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

In conclusione, visto che possono accedere al Tfa sostegno i docenti abilitati e che al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu, ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire



l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto e nella prima fascia delle graduatorie provinciali.

*

Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 4167 del 30.06.2020, aderendo all'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha sostanzialmente equiparato il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'insegnamento per un periodo almeno pari al triennio di servizio.

Il supremo organo, con la suddetta Sentenza, sostiene che “l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni è considerato titolo equiparabile all'abilitazione secondo i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 e C-418/13 (Cosiddetta Sentenza Mascolo) e che, del resto, **un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n° 126, convertito con la Legge 20.12.2019 n° 159, ai fini di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali.**”.

E' evidente dunque, l'illegittimità della norma in questione: l'espletamento delle tre annualità di servizio, nonché il possesso dei 24 cfu, consentono l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati, mentre non consentono l'accesso alla prima fascia delle Graduatorie per le Supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle G.I. (quelle riservate ai docenti abilitati).

Pertanto, non vi può essere discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso), nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto del ricorrente ad essere inserito nella seconda fascia delle G.I.e in prima fascia GPS.

In tal senso si è espresso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese (Sent. Maggio 2022) affermando: *“Si richiama una recente pronuncia del Consiglio di Stato, che, aderendo all'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Giustizia, ha sostanzialmente equiparato il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'insegnamento per un periodo superiore al triennio. Il Consiglio di Stato sostiene che “...l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per almeno tre annualità di servizio, è considerato titolo equiparabile all'abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza*



Mascolo)” e che “Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali.”.

Ancora il Tribunale del Lavoro di Napoli, in un caso identico a quello per cui è causa, si è espresso nei seguenti termini:

“Il ricorso è fondato e, pertanto “risulta essere meritevole di accoglimento”. Nel caso in esame, in ordine al periculum in mora (motivo d’urgenza del ricorso) “parte ricorrente ha sufficientemente provato il carattere dell’imminenza e dell’irreparabilità del pregiudizio derivante dai tempi per la definizione del procedimento ordinario, allegando il pericolo di non poter usufruire della finestra temporale riconosciuta dal decreto milleproroghe per l’assunzione a tempo indeterminato per gli insegnanti di sostegno inseriti nella prima fascia delle GPS. L’inizio dell’anno accademico 2022/2023 coincidente con l’inizio del mese di settembre, infatti, farebbe venir meno la possibilità, per il ricorrente, di usufruire di questa speciale normativa, emanata al fine di tutelare i soggetti portatori di handicap, maggiormente colpiti dalla devastante epidemia del COVID-19, attraverso l’assunzione di personale docente di sostegno direttamente e senza percorso selettivo concorsuale”. In ordine al fumus boni juris (fondamento dell’iniziativa legale) “il ricorso è parimenti fondato. Nello specifico, il ricorrente risulta inserito nella graduatoria GPS, nella II fascia, in assenza di titolo di specializzazione valido all’inserimento nella prima fascia, ma è titolare del requisito dello svolgimento almeno triennale di insegnamento di sostegno e dei requisiti per l’accesso alla seconda fascia. Orbene, il ricorrente risulta aver svolto l’attività di insegnante di sostegno per almeno tre annualità, e ciò è comprovato dalla produzione documentale agli atti del giudizio...Chiarito ciò, è sufficiente richiamare una recente pronuncia del Consiglio di Stato, che, aderendo all’orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Giustizia, ha sostanzialmente equiparato il conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento dell’insegnamento per un periodo superiore al triennio“. Sostiene, invero, il Consiglio di Stato che “...l’aver svolto attività didattica presso le scuole statali, per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. Sentenza Mascolo)” e che “Del resto, un’identica equiparazione tra lo



svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali” (così pronuncia n. 4167/20)...

...PQM Il Giudice designato del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: “Accoglie il ricorso e per l'effetto Ordina al MI l'inserzione nella prima fascia sostegno delle Graduatorie Scolastiche Provinciali valide per il biennio scolastico 2022/2024, con riferimento alla classe ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di I Grado a beneficio di.....”
(FONTE: <https://scuolalex.it/tre-anni-di-servizio-sul-sostegno-specializzanti-inserimento-nella-i-fascia-gps-sostegno-classe-adss-eventualmente-spendibile-per-limmissione-in-ruolo/>).

La Corte d'Appello di Ancona si è espressa su vicenda simile affermando quanto segue:
“l'art. 5 del D.Lgs n.59/2017, emanato in attuazione della legge delega n.107/2015, onde realizzare il “ Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 792 della legge n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), sotto la rubrica “Requisiti di accesso”, recita al primo comma:

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche successivo comma 4 bis della norma precisa: “<. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA<”

Le chiare disposizioni di legge ora menzionate non lasciano seri dubbi sull'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, ai fini della partecipazione ai concorsi; del resto, in questa sede è controversa soltanto la possibilità di operare la trasposizione di tale pacifica equipollenza di titoli di ammissione ai concorsi in seno alla disciplina di conferimento degli incarichi di supplenza.



Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d.lgs.n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Le precedenti considerazioni operano su un piano affatto distinto rispetto al condivisibile principio secondo cui occorre tuttora tenere ben ferma la distinzione, in seno all'ordinamento scolastico, tra il titolo di studio ed il titolo abilitante, poiché la questione all'odierno vaglio verte in tema di definizione omogenea dei criteri in forza dei quali gli aspiranti all'insegnamento possano accedere all'esercizio della funzione didattica nelle Scuole, previa attenta valutazione tanto del titolo di studio quanto del titolo abilitante in specie conseguito, indipendentemente dalla durata e dalla stabilità del rapporto di lavoro che l'Amministrazione Scolastica voglia instaurare con gli stessi, dovendo quest'ultima garantire all'intera utenza del Servizio Scolastico identica qualità di percorso didattico, sotto la guida di docenti parimenti idonei dal punto di vista professionale, sia che costoro abbiano concluso contratti di lavoro a tempo determinato, sia che abbiano conseguito, attraverso l'utile partecipazione ad un concorso, la titolarità di cattedra a tempo indeterminato.”

Dello stesso parere il Tribunale di Messina (Dott.ssa Bellino) con la recente Ordinanza del 22.05.2021, resa nel procedimento n. 1050/2021: “...Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181.

Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

E' pur vero che lo stesso D.Lgs. n. 59/2017 cit., al Capo II (artt. 8-13), prevede che i vincitori del concorso di cui all'art. 5 non vengano subito immessi in ruolo, ma sottoscrivano un contratto triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) che assicura un inserimento graduale nella funzione docente (in particolare, il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diplomadi specializzazione per l'insegnamento secondario e, durante il secondo e terzo, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, tirocini formativi diretti e indiretti e supplenze brevi) e che solo il positivo superamento dell'esame finale consente l'attribuzione di un incarico triennale; sicchè il percorso di formazione-specializzazione resta pur sempre necessario.



E che, inoltre, nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea con il conseguimento di 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti.

Tuttavia, appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni").

Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.

Di contro tanto l'O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che "le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti".

In particolare, l'art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.



Va quindi rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.

L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.

All'atto della costituzione delle nuove GPS decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del D.M. n. 374/2017.

Ciò premesso nel caso di specie la ricorrente ha documentato di avere inoltrato il 4 agosto 2020 la relativa istanza online per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella scuola secondaria I e II grado, classi di concorso "scienze giuridiche ed economiche" indicando come titolo di accesso la laurea conseguita nel 2020 e il possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs 59/2017.

Orbene, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU ella avrebbe quindi diritto ad essere inserita nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso A046...".

Vedasi, inoltre, in senso conforme l'Ordinanza del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, resa in data 10.8.2021 nel giudizio n.2476/2021 R.G.; L'Ordinanza resa in data 10.8.2021 nel giudizio 2564/2021R.G; La sentenza n. 1796/2021 della Dott.ssa Bellino; La Sentenza Tribunale di Messina n. 1090/2022; La Sentenza Tribunale di Messina n. 1476/2022; L'Ordinanza cautelare resa nell'ambito del procedimento n. 1184/2022, Tribunale di Messina.

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 59. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 117 cost. Violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/ce. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 4 bis del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.



I provvedimenti impugnati sono inficiati da un vizio di insanabile illegittimità - nella parte in cui non consentendo l'inserimento nella prima fascia delle GPS di **docenti precari in possesso di un'anzianità di servizio almeno triennale, congiunta ai titoli di studio ed ai 24 CFU** - perché si pongono in evidente contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori con contratto a tempo determinato, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro attuato con la Direttiva comunitaria 1999/70/Ce.

Com'è noto, in ragione di tale principio, la Corte di Giustizia UE ha già avuto modo di acclarare la profonda irragionevolezza del sistema di reclutamento del settore scolastico, quale fonte di un persistente ricorso a contratti precarizzanti a prescindere dalle concrete esigenze di servizio (cfr. Corte di Giustizia, Sez. III, 26 novembre 2014, cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13).

La questione è di certo nota e non richiede approfondimenti di sorta. Orbene, nel valutare la compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale a seguito della decisione del Giudice comunitario, la Corte Costituzionale ha avuto modo di rilevare come il Legislatore abbia previsto una forma di ristoro dei diritti ingiustamente violati a danno del personale precario, rappresentata dal piano straordinario di reclutamento ex lege 107/2015 (cfr. Corte cost. 20 luglio 2016 n. 187).

In tal senso, è stato affermato che costituisce idonea tutela un meccanismo di stabilizzazione fondato su “meri automatismi” ovvero su “selezioni blande”. Diversamente opinando, l'instaurazione di modalità selettive tradirebbe la finalità di sanatoria cui tali procedure devono essere essenzialmente destinate.

La chiara indicazione fornita dal Giudice costituzionale, invero, avrebbe dovuto indurre il Ministero resistente a prevedere una modalità di assunzione che, al pari di quanto già avvenuto, riconoscesse adeguatamente il valore dell'esperienza maturata, che costituisce di per sé una forma di accertamento delle competenze professionali spese.

Del resto, occorre osservare che in recenti pronunciamenti, il Consiglio di Stato ha ammesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno anche i docenti privi di un titolo formale di abilitazione, ritenendo valida evidentemente la formazione professionale acquisita nel concreto svolgimento delle mansioni di docente (Cfr. Ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2017 n. 4115).

E, come precisato dallo stesso Consiglio di Stato nella sentenza n. 4167/2020, già citata: *“Un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria*



finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali.

5. Disapplicabilità dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022.

Ove si ritenesse di ostacolo al riconoscimento del diritto richiesto dalla ricorrente l'Ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, questo Giudice del Lavoro potrà comunque disapplicarla.

Infatti nella presente controversia è in gioco esclusivamente il diritto soggettivo del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie delle supplenze.

Il Giudice Ordinario ha sempre il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nelle controversie in cui il privato lamenti una lesione di un diritto soggettivo da parte della P.A. Potere espressamente previsto dall'art. 5 L. 2248/1865, All. E. (legge sul contenzioso amministrativo), il quale testualmente prevede che *“le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge”*.

Analogamente l'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001 dispone che *“sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”*.

La giurisprudenza è conforme sul punto. Infatti, in generale *“Il G.O., quando conosce di diritti soggettivi che si assuma essere lesi da atti amministrativi illegittimi, può disapplicare questi ultimi ai sensi dell'art. 5, l. n. 2248 del 1865”* (T.A.R. Roma, 02/10/2019, n. 11492).

Più specificamente, la giurisprudenza del lavoro ha evidenziato come la sussistenza di un atto amministrativo presupposto non possa essere considerato un limite alla competenza del Giudice del Lavoro: *“Deve escludersi che la sussistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini della disapplicazione (art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 18 del d.lgs. 19 ottobre 1998, n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa”* (Trib. Roma, sez. lav., 01/10/2019, n. 7584).

E' intervenuta anche la Suprema Corte a sezioni unite affermando che: *“Il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E) il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento*



amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione” (Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33688).

L’ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 pertanto, ravvisatane la illegittimità, dovrà essere disapplicata dal Tribunale adito.

Sul requisito del fumus boni iuris

In maniera più che mai evidente il fumus boni iuris è riscontrabile nelle motivazioni di fatto e di diritto svolte nella narrativa del ricorso e fin qui enucleate.

Sul requisito del periculum in mora

Quanto al *periculum in mora* è lampante l’esistenza, nel caso che ci occupa, di una concreta ed attuale imminenza del pericolo, che fonda la richiesta di un provvedimento d’urgenza.

In ragione del mancato riconoscimento del valore abilitante all’insegnamento dei titoli posseduti dal ricorrente ovvero il titolo di Laurea unitamente ai 24 CFU e/o delle tre annualità di servizio, il ricorrente non è stato inserito nella I fascia delle graduatorie provinciali (GPS) e nella II fascia delle graduatorie di istituto (GI), in violazione delle disposizioni di legge.

L’esclusione dalle suddette graduatorie è gravissima in quanto impedisce al prof. Rando di essere chiamato per incarichi e di svolgere l’attività di docente per cui ha studiato, ha conseguito il titolo ed è abilitato.

Inoltre, nel caso di specie il danno grave ed irreparabile rileva sotto vari aspetti:

- 1) lo scorrimento in alto delle graduatorie e l’assunzione di altri insegnanti pregiudica il ricorrente, in quanto ne consegue la perdita di retribuzione, punteggi, posizioni e anzianità;
- 2) gli altri docenti, chiamati al suo posto, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future. L’esclusione del docente dalla prima fascia delle graduatorie provinciali in atto priva lo stesso della certezza di ottenere supplenze.

Infatti, non v’è chi non veda come vi sia il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile anche per le copiose ordinanze che quotidianamente si possono leggere andando sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ambito Provinciale di Messina, nella sezione news - (<https://me.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news>) per le diverse classi di concorso, in particolare con riferimento a quella in cui rientra il ricorrente; con ciò si vuole ulteriormente evidenziare la necessità e urgenza di inserire il ricorrente in prima fascia GPS e seconda GI avendo così notevoli chance di poter ottenere una cattedra quanto prima e senza incorrere in discriminazioni con altre situazioni analoghe.

L’esclusione del prof. Rando dalla c.d. prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e dalla seconda fascia di quelle d’istituto, di cui alla procedura regolata con l’O.M. n. 112/2022, rappresenta per il ricorrente una vera e propria compromissione del diritto al lavoro, alla retribuzione economica, configurando una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e determinando un pregiudizio



“irreparabile” per l’odierno ricorrente, il quale, pur in possesso della capacità e della qualità didattica che gli consentirebbero di accedere al prossimo concorso (capacità e qualità non messe in discussione in quanto acquisite con il conseguimento dei 24 CFU e di tre annualità di servizio) è stato escluso dalla I fascia delle graduatorie provinciali e dalla II fascia delle graduatorie d’istituto. Ciò comporta e comporterà disagi e pregiudizi alle capacità professionali e formative del ricorrente, in quanto lo stesso, **attualmente privo di contratto**, non riceverà il relativo punteggio e subirà un ingente danno anche di natura economica.

Bisogna evidenziare che il pregiudizio subito dall’istante non ha natura “*meramente patrimoniale*”, ma comporta una evidente lesione di una posizione giuridica soggettiva che non è risarcibile per equivalente che riguarda la professionalità acquisita e da acquisire.

In definitiva, la richiesta di una sollecita definizione del giudizio (mediante pronuncia cautelare) si sostanzia nella concreta possibilità per il ricorrente - allorché venga riconosciuto il valore abilitante dei 24 CFU uniti al titolo di laurea ed alle tre annualità di servizio - di poter immediatamente notificare l’eventuale pronunciamento ai fini dell’inserzione nelle graduatorie GPS e di istituto, intese quali prima fascia GPS e seconda fascia GI, prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. Tale inserimento – in vista della imminente convocazione per le nuove nomine anno scolastico 2022/23 (regolate dalla sopra citata Ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022) – consentirà al ricorrente di non perdere, di conseguenza, la possibilità di essere chiamato per il prossimo anno scolastico, per le cattedre che si renderanno vacanti dal primo settembre e nei primi mesi dell’anno scolastico 2022/23.

Infatti, i tempi del giudizio ordinario non sono compatibili con la “rettifica” delle procedure di conferimento delle supplenze dell’anno scolastico e con la definizione delle prossime procedure di assegnazione di supplenze.

Un provvedimento intempestivo pregiudicherebbe la concreta possibilità del ricorrente di vedere riconosciuto il proprio diritto all’insegnamento in quanto il docente, visto l’illegittimo permanere nelle ultime fasce delle G.P.S. e delle graduatorie d’istituto, non potrebbe ottenere il diritto all’assegnazione della supplenza e tra qualche mese, sarebbe costretto a subire un’errata valutazione della domanda, con il probabile assorbimento dei “*posti utili*” e con il conseguente perdurare della situazione di illegittima precarietà.

Sussiste ed è di tutta evidenza il requisito del “*periculum in mora*”.

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle onerose formalità previste dall’art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell’Istruzione.



Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella competente fascia delle graduatorie provinciali e delle graduatorie di istituto sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio. Tuttavia la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione del grandissimo numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti.

Inoltre, la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso. L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le statuizioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*....non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*". Infatti anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite.

Per altro verso, la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente.

Ed a tal fine è stata individuata come rispondente la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte. Tale modalità, peraltro, appare più efficiente, considerato che ormai la modalità telematica è quella usuale per la presentazione delle domande e per la pubblicazione delle graduatorie, sicché il sito internet dell'Amministrazione viene giornalmente consultato dagli aspiranti in graduatoria.

In definitiva, la notifica mediante le modalità alternative di cui all'art. 151 c.p.c. incontra il solo limite della effettiva garanzia del diritto di difesa (che, per le ragioni esposte, nel caso verrebbe ampiamente tutelata):

- "*La notificazione disposta ai sensi dell'art. 151 c.p.c. è possibile al di fuori di ogni specifico schema normativo purché le forme prescelte siano idonee a garantire la conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa*" (Tribunale Roma, 20/03/2013, n.6044);

- "*Il giudice, nel caso in cui autorizzi la notificazione di atti "in modo diverso da quello stabilito dalla legge", ai sensi dell'art. 151 c.p.c., deve indicare forme che corrispondano allo scopo dell'atto e scegliere modalità che garantiscano il rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio*" (Cassazione civile sez. trib., 25/03/2003, n. 4319);



- “In tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio” (Cassazione civile sez. VI, 11/10/2017, n.23919).

Peraltro, il Tribunale del Lavoro di Messina (oltre ad altri Tribunali) ha già autorizzato in ipotesi analoghe la notifica mediante modalità alternative, ex art. 151 c.p.c.- Infatti tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal G.A. nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si chiede pertanto di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Per quanto sopra, il Prof. Antonino Rando, come sopra rappresentato e difeso, chiede all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa - previa disapplicazione dell'ordinanza n. 112 del 06.05.2022 e del D.M. 18095 del 11/05/2022 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi

VOGLIA IN VIA CAUTELARE

con provvedimento immediato *inaudita altera parte*, o in via subordinata, previa convocazione delle parti e fissazione dell'udienza di rito, acclarata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare, in relazione ai requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, nonché degli elementi in diritto esposti nel presente atto, in accoglimento della domanda d'urgenza:

1.- In via preliminare, mancando nelle graduatorie pubblicate qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria né risultando gli estremi per evincerla, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell'Istruzione.

2.- Ritenere e dichiarare che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del titolo di diploma di laurea, congiunto ai 24 CFU **(oltre all'esperienza delle tre annualità di servizio su posto di sostegno)** e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella competente fascia (I fascia sostegno delle graduatorie provinciali e II fascia sostegno delle graduatorie di istituto) delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 (e successivi aggiornamenti) dell'Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Messina, **(con riferimento alla classe ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado)**, nei posti e con i punteggi a lui spettanti.

3.- Per l'effetto, ordinare all'Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al Ministero dell'Istruzione di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il



ricorrente nelle rispettive fasce di competenza (I fascia delle graduatorie provinciali e II fascia delle graduatorie di istituto, ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado);

4.- Ove necessario a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della provincia di Messina vigenti per il biennio 2022-2024).

5.- Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali o opportune.

6.- Con riserva di articolare i mezzi istruttori utili e conducenti.

7.- Con vittoria e distrazione, in favore del sottoscritto procuratore antistatario, delle spese di lite e con salvezza di ogni altro diritto o azione.

NEL MERITO

Confermare l'ordinanza cautelare di accertamento e di condanna e dunque:

-Ritenere e dichiarare che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del titolo di diploma di laurea, congiunto ai 24 CFU **(oltre all'esperienza delle tre annualità di servizio su posto di sostegno)** e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella competente fascia (I fascia sostegno delle graduatorie provinciali e II fascia sostegno delle graduatorie di istituto) delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e successivi aggiornamenti dell'Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Messina, **(con riferimento alla classe ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado)**, nei posti e con i punteggi a lui spettanti.

-Per l'effetto, ordinare all'Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al Ministero dell'Istruzione di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente nelle rispettive fasce di competenza (I fascia delle graduatorie provinciali e II fascia delle graduatorie di istituto, ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado);

- Con vittoria e distrazione, in favore del sottoscritto procuratore antistatario, delle spese di lite e con salvezza di ogni altro diritto o azione.

Si producono i seguenti allegati:

- 1) Certificato di Laurea;
- 2) Certificato possesso 24 CFU;
- 3) Certificato possesso 60 CFU;
- 4) Stato matricolare;
- 5) O.M. 112 del 6.5.2022;
- 6) Domanda di inserimento GPS e GI;
- 7) Domanda di informatizzazione e conferma sedi;
- 8) Richiesta inserimento I fascia GPS;
- 9) Ricevuta protocollo richiesta inserimento I fascia;
- 10) Graduatoria GPS Messina;
- 11) Contratto Minutoli del 20.05.2022;



12) Contratto Minutoli del 16.06.2022;

13) Giurisprudenza.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, il pagamento del contributo unificato è pari ad euro 259,00.

Messina, 29 agosto 2022

**f.to digitalmente
Avv. Emilio Magro**

